

Atto Costitutivo

UNIONE DEI COMUNI “AREA INTERNA ETNA- NEBRODI - ALCANTARA”

L'anno Duemilaventicinque, il giorno 25 del mese di febbraio in Bronte (Provincia di Catania) avanti a me dott. Giuseppe Bartorilla, Segretario Comunale del Comune di Bronte - senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge, ai fini del presente atto sono comparsi mediante collegamento da remoto:

- Il Comune di **BRONTE** rappresentato dal signor Giuseppe Firrarello, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr.37 del 29/09/2023.

- Il Comune di **CASTIGLIONE DI SICILIA** rappresentato dalla Dott.ssa Maria Salerno, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Commissario Prefettizio del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr.7 del 26/09/2023.

- Il Comune di **RANDAZZO** rappresentato dalla Dott.ssa Isabella Giusto, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Commissario Prefettizio del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr 31 del 19/09/2023.

- Il Comune di **CESARO'** rappresentato dall'avv. Katia Antonina Ceraldi, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr19 del 06/07/2023.

- Il Comune di **MALETTTO** rappresentato dall'Arch. Giuseppe Capizzi , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr1 del 19/01/2024.

-Il Comune di **MOTTA CAMASTRA** rappresentato dal signor Carmelo Blancato , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr.151 del 06/10/2023.

- Il Comune di **MANIACE** rappresentato dal signor Parasiliti Parracello Franco , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto,

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr.2 del 17/01/2024.

-Il Comune di **SANTA DOMENICA VITTORIA** rappresentato dal signor. Nunzio Spartà, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr.48 del 10/12/2023.

- Il Comune di **MOJO ALCANTARA** rappresentato dal signor Salvatore Currenti, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20 del 11/09/2023.

- Il Comune di **ROCCELLA VALDEMONE** rappresentato dal signor Gianfranco Orsina, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr.1 del 27/01/2025.

- Il Comune di **MALVAGNA** rappresentato dal signor Nino Panebianco, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr.2 del 29/01/2025.

- Il Comune di **SAN TEODORO** rappresentato dal signor Salvatore Aglio, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr.14 del 22/06/2024.

Il Comune di **FRANCAVILLA DI SICILIA** rappresentato dal signor Vincenzo Pulizzi, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr.4 del 29/01/2025.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
La seguente narrativa viene espressamente richiamata e fa parte integrante del presente atto.

ART. 1 - È costituita con il presente atto l'Unione dei Comuni denominata "Area Interna Etna - Nebrodi - Alcantara", di cui fanno parte i Comuni di Bronte, Castiglione di Sicilia, Cesarò, Maletto, Maniace, Moio Alcantara, Motta Camastra, Randazzo, Santa Domenica Vittoria, San Teodoro, Malvagna, Roccella Valdemone, Francavilla di Sicilia; L'Unione è ente locale

autonomo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e applicabile nell'ordinamento della Regione Sicilia per effetto del rinvio dinamico operato dall'art. 37 della Legge Regionale n. 7/92.

ART. 2 – L'Unione è costituita per l'esercizio di servizi e funzioni proprie dei Comuni che la compongono ed è regolata dal relativo Statuto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. L'Unione potrà altresì ai sensi dell'art. 30 del TUEL stipulare convenzioni con altri Enti locali.

ART. 3 - La sede dell'Unione viene stabilita in Bronte (CT), Castello Nelson.

ART. 4 - I servizi, le funzioni, le attività, l'organizzazione, il funzionamento, le finanze dell'unione e i rapporti tra l'Unione medesima e i Comuni che ne fanno parte sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, così come i rapporti tra l'Unione e gli altri Enti locali, che unitamente al presente atto costitutivo, è approvato dai singoli Consigli Comunali a norma di legge.

ART. 5 - Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente, eletti secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

ART. 6 - I Comuni aderenti non possono recedere dall'Unione prima di anni dieci dalla sua costituzione, con le modalità indicate nello Statuto.

ART. 7 - Sono a carico dell'Unione tutte le spese dell'atto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, ivi comprese le spese di bollo e registro dei documenti, nonché tutte le spese in bollo inerenti agli atti consequenziali al presente.

Del presente Atto io Segretario Comunale ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Predisposto e scritto al computer, dall'Ufficio legale di questo Comune Bronte, consta di n. 5 (cinque) facciate intere e quanto della presente.

Allegati: 1. Statuto dell'Unione dei Comuni "Etna - Nebrodi - Alcantara"; 2. Delibere C.C. di approvazione dello Statuto.

Comune di Bronte

Il Sindaco

Comune di Castiglione di Sicilia

Il Commissario

Comune di Randazzo

Il Commissario

Comune di Cesarò

Il Sindaco

Comune di Maniace

Il Sindaco

Comune di Maletto

Il Sindaco

Comune di Motta Camastra

Il Sindaco

Comune di Mojo Alcantara

Il Sindaco

Comune di Santa Domenica Vittoria

Il Sindaco

Comune di San Teodoro

Il Sindaco

Comune di Malvagna

Il Sindaco

Comune di Roccella Valdemone

Il Sindaco

Comune di Francavilla di Sicilia

Il Sindaco

Il Segretario Rogante
Dott. Giuseppe Bartorilla

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI

“AREA INTERNA ETNA -NEBRODI - ALCANTARA”

Indice

Premessa

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

...

TITOLO II – COMPETENZE

...

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

...

TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

...

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

...

TITOLO VI - FINANZE E CONTABILITÀ

...

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

....

Premessa

I dati demografici consegnano una verità che costituisce il punto di partenza di tutte le analisi territoriali: un forte processo di invecchiamento della popolazione residente, accompagnato dalla riduzione di giovani generazioni che immaginano il proprio futuro di vita e di lavoro sul territorio dei -----i. Difatti, confrontandosi coi tassi di disoccupazione, l'Area Interna ----- registra un tasso di disoccupazione generale pari al 15,6%, nonché un elevato tasso di disoccupazione giovanile pari a 44% ed un evidente riduzione della popolazione in cui il territorio si articola che per le Aree Interne risulta essere più marcata (-9%) rispetto al totale dell'Area strategica (-4,7%). Con la riduzione della popolazione attiva sono diminuiti le opportunità di lavoro e di reddito, le capacità di cura delle fragilità del territorio montano e i servizi di cittadinanza: istruzione, salute, accessibilità e trasporti. Ed è cresciuto il gap del digital divide che costituisce la nuova frontiera dell'inclusione e della partecipazione alla società complessa del mondo contemporaneo sempre più interdipendente.

È questo il nodo da affrontare con decisione: occorre frenare l'emigrazione delle giovani generazioni che dissangua l'organismo vitale delle comunità locali e tentare un'inversione di tendenza attraverso azioni positive sul capitale umano del territorio.

Ed è questa la cornice di senso e lo spirito di fondo che animerà e guiderà le elaborazioni programmatiche dell'Unione che saranno tese a migliorare i servizi di cittadinanza e attrarre nuovi cittadini, disponibili a partecipare ai necessari processi di innovazione e di "rigenerazione" del capitale sociale dell'intera area dei

Nel dettaglio, l'Accordo di Partenariato Italia 2021/2027, approvato in seguito al negoziato formale con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15.07.2022, prevede espressamente, nell'ambito dell'Obiettivo Strategico di Policy 5 - "Un'Europa più vicina ai cittadini", l'attivazione di Strategie Territoriali locali (ST) nella Aree Interne, sostenute anche dai Programmi Regionali in una prospettiva di area vasta, per la produzione di servizi ecosistemici, la manutenzione attiva del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e culturali, secondo l'approccio promosso dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), accompagnandone anche il passaggio dalla fase di sperimentazione alla strutturazione di una vera e propria politica nazionale, con proprie dotazioni, iniziative e modelli differenziati di intervento, e regole di funzionamento, in un'ottica di semplificazione e ottimizzazione procedurale. Il sostegno dei fondi FESR e FSE Plus nell'ambito delle ST continuerà per (i) intervenire congiuntamente sui temi del lavoro-crescita economica e dei servizi essenziali per persone e comunità (ii) promuovere l'associazionismo comunale permanente delle aree coinvolte.

In questa direzione con deliberazione della Giunta Regionale Sicilia nr. 131 del 23.03.2022 ad oggetto "Programmazione della politica di coesione 2021/2027 FESR, CTE e assetti per le politiche territoriali" è stata individuata la selezione delle Aree Interne 2021-2027.

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale Sicilia nr. 519 del 20.09.2022 è stato definito il perimetro della Area Interna Etna – Nebrodi - Alcantara comprendente i Comuni di Bronte, Castiglione di Sicilia, Cesarò, Francavilla di Sicilia, Maletto, Malvagna, Maniace, Moio Alcantara, Motta Camastra, Randazzo, Roccella Valdemone, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, nonché le modalità organizzative e di attuazione delle politiche territoriali della Regione Siciliana, contribuendo a ridurre i divari tramite il rafforzamento della dimensione territoriale integrata delle politiche settoriali, attraverso Strategie Territoriali (ST) a tutti i livelli di governance.

A tal uopo, la presente Unione viene costituita tra i Comuni di Bronte, Castiglione di Sicilia, Cesarò, Francavilla di Sicilia, Maletto, Malvagna, Maniace, Moio Alcantara, Motta Camastra, Randazzo, Roccella Valdemone, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria facenti parte dell'intera Area Interna, con la finalità ultima di facilitare un'attuazione integrata delle relative politiche territoriali.

Difatti, occorre ripensare a forme di collaborazione tra i vari enti locali volte all'esercizio in forma associata di funzioni e servizi per perseguire gli obiettivi comuni legati allo sviluppo territoriale.

Intendiamo, in particolare, realizzare quale prioritaria finalità quella di arrestare il declino demografico dell'Area Interna attraverso un'implementazione dei servizi essenziali, eco-sistemici e di sviluppo locale, per una ripresa strategica di lungo corso dell'intero territorio, secondo i criteri di inclusività, sostenibilità, solidarietà e innovazione.

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Natura giuridica dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. l'Unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Ogni comune può far parte di una sola Unione di comuni. L'Unione di comuni può stipulare apposite convenzioni con altre unioni o con singoli comuni.
3. L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione applicabili nella Regione Siciliana.

Art. 2 – Costituzione

1. L'Unione di Comuni disciplinata dal presente Statuto, in seguito chiamata Unione, è costituita tra i Comuni di Bronte, Castiglione di Sicilia, Cesarò, Francavilla di Sicilia, Maletto, Malvagna, Maniace, Moio

Alcantara, Motta Camastra, Randazzo, Roccella Valdemone, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria ed è denominata “Area Interna Etna – Nebrodi - Alcantara”.

2. Il suo territorio coincide con l'intero territorio dei Comuni che la costituiscono.

3. Il presente statuto, e le successive eventuali modifiche, sono approvate, sono approvate dai consigli comunali dei comuni aderenti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

4. L'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, con cui si approva il presente Statuto con le modalità e la maggioranza richieste, è subordinata ad apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, che stabilisca le condizioni d'ingresso dei Comuni richiedenti.

5. L'adesione degli altri Comuni facenti parte dell'Area Interna Etna – Nebrodi - Alcantara (Cesarò, Francavilla di Sicilia, Maletto, Malvagna, Maniace, Moio Alcantara, Motta Camastra, Roccella Valdemone, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria), che ne facciano richiesta mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, è ammessa dal presente Statuto e formalizzata con Deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione senza alcun limite di sorta.

Art. 3 – Finalità

1. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.

2. L'Unione di Comuni “Area Interna Etna – Nebrodi - Alcantara”, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.

3. L'Unione di Comuni “Area Interna Etna – Nebrodi - Alcantara”, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Siciliana, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5. L'Unione lavora di concerto con gli altri Comuni dell'Area Interna Area Interna Etna – Nebrodi - Alcantara, con cui si assocerà a mezzo Convenzione ex art. 30 D.lgs. 267/2000, alla definizione della strategia di sviluppo dell'area che dovrà perseguire come obiettivo ultimo, l'inversione o comunque il freno del declino demografico, secondo le linee programmatiche definite dalla stessa Convenzione.

6. L'Unione, in quanto sistema locale intercomunale, assumerà anche il ruolo di Organismo Intermedio quanto all'attuazione della Strategia Territoriale dell'intera Area, in ottemperanza all'indirizzo politico espresso dall'assemblea dei Sindaci di cui all'art 11 del presente Statuto.

7. In particolare assume:

- a) i compiti delegati dall'Autorità di Gestione PR FESR 2021/2027, nonché da quant'altri decidano di optare per la delega di funzione all'Area Interna Area Interna Etna – Nebrodi - Alcantara per l'attuazione dei piani, programmi e progetti;
- b) le mansioni per conto di dette Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- c) le funzioni di beneficiario delle operazioni per talune operazioni.

Art. 4 - Obiettivi programmatici

1. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire a una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni e alla qualificazione di un'offerta diffusa e omogenea di servizi per le popolazioni interessate.

2. È scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale Ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le rispettive peculiarità.

3. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.

4. Nell'ottica di garantire un'adequata governance locale, sono obiettivi dell'Unione:

- a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione all'iniziativa economica, dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
- b) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse e la progressiva armonizzazione degli atti normativi comunali;
- d) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

- e) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- f) favorire la qualità della vita, della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- g) rapportarsi con gli Enti sovra comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio;
- h) promuovere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, del turismo e dell'artigianato, della sicurezza, della mobilità, della transizione energetica e digitale e lo sviluppo sostenibile;
- i) garantire l'attuazione della Strategia Territoriale dell'Area Interna Area Interna Etna – Nebrodi - Alcantara, per la produzione di servizi essenziali, servizi ecosistemici e servizi di sviluppo locale, secondo l'approccio promosso dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), accompagnandone anche il passaggio dalla fase di sperimentazione alla strutturazione di una vera e propria politica nazionale, con proprie dotazioni, iniziative e modelli differenziati di intervento, e regole di funzionamento, in un'ottica di semplificazione e ottimizzazione procedurale.

Art 5 - Sede, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Unione è situata nel territorio del Comune di Bronte presso il Castello Nelson.
2. Con deliberazione del Consiglio dell'Unione, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, possono essere istituite sedi operative per gli uffici dell'Unione.
3. Gli organi dell'Unione si riuniranno, di norma, presso la sede dell'Unione.
4. La scelta dello stemma e del gonfalone vengono demandate alla determinazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 6 – Durata

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 7 – Recesso e scioglimento

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di dieci anni, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere

dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti del Comune che ha deliberato il recesso.

2. Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti all'Unione determina lo scioglimento della stessa.
3. In caso di scioglimento dell'Unione il presidente pro tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti rapporti attivi e passivi dell'Ente. La decorrenza dello scioglimento, andrà a coincidere con la scadenza dell'esercizio finanziario. Restano in capo ai Comuni aderenti i rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente facenti capo all'Unione, pertanto investimenti e mutui deliberati dall'Unione obbligano in ogni caso i Comuni recedenti per tutta la loro durata.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti il personale dipendente funzionalmente transitato nell'Unione da parte dei Comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica di questi.
5. Le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, da un rappresentante per ogni Comune partecipante, dal Liquidatore, dal Segretario.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 8 – Oggetto

1. All'Unione posso essere affidate le funzioni, le competenze amministrative e i relativi servizi per raggiungere gli obiettivi di cui all'art.4.
2. I Comuni possono conferire all'Unione , nei limiti della legislazione vigente, l'esercizio delle funzioni fondamentali individuate dalla legge e di seguito elencate:
 - organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (questa funzione

è esclusa tra quelle da esercitare obbligatoriamente in forma associata, v. art. 14, co. 28, D.L. 78/2010);

- servizi in materia statistica

3. I Comuni possono inoltre conferire all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati.

4. I provvedimenti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni ed alla gestione dei servizi di cui ai commi precedenti sono disciplinati con specifici Regolamenti approvati con deliberazione degli organi competenti dei Comuni facenti parte dell'Unione e ratificati da quest'ultima.

5. In considerazione dell'ingresso nell'Unione degli altri Comuni facenti parte dell'Area Interna Area Interna Etna – Nebrodi - Alcantara, data l'ampiezza territoriale e la particolare conformazione geografica della stessa, si prevede la possibilità di attivare servizi associati anche per singole e specifiche aree territoriali a geometria variabile, proposti dai singoli Comuni facenti parte delle stesse aree territoriali e definite con apposito regolamento che ne disciplini anche le modalità di gestione.

6. In sede di prima applicazione del presente statuto è attribuito all'Unione l'esercizio dei seguenti servizi:

- funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea, ad esclusione di quella relativa alla Strategia Territoriale Area Interna Etna – Nebrodi - Alcantara a definirsi con gli altri Comuni facenti parte dell'Area in apposita Convenzione ex art.30 D.lgs. n. 267/2000. Tale fattispecie decade nel momento in cui la totalità degli altri Comuni associati per mezzo di Convenzione ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 entrino a far parte dell'Unione dei Comuni Area Interna Etna – Nebrodi - Alcantara;
- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione amministrativa, finanziaria e contabile, e controllo nell'ambito della Strategia Territoriale Area Interna Area Interna Etna – Nebrodi - Alcantara in attuazione del ruolo di organismo intermedio;
- istituzione e gestione di una Centrale Unica di Committenza;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza.

Art. 9 - Ulteriori conferimenti di competenze

1. I conferimenti di competenze di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai singoli Comuni, con decorrenza dall'anno finanziario successivo, e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali,

emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

Art. 10 – Conferimento di competenze da parte di Comuni non aderenti e Unioni.

1. L'Unione si impegna a stipulare con gli altri Comuni facenti parte dell'Area Interna Etna – Nebrodi - Alcantara una convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. finalizzata ad elaborare le strategie di sviluppo, gli indirizzi programmatici da perseguire e anche con riferimento alle relative modalità di attuazione.
2. L'Unione può altresì stipulare con Comuni non aderenti e/o con altre Unioni e/o con altri Enti apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, e per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.

Art. 11 – Assemblea dei sindaci dell'area interna

1. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente Statuto, i 13 comuni dell'area interna Etna-Nebrodi-Alcantara, a seguito di apposita convenzione ex art 30 del TUEL con cui si individua la presente Unione dei Comuni come soggetto attuatore della strategia Territoriale locale (ST) della medesima Area Interna, istituiscono l'assemblea dei Sindaci, come organo avente funzioni di organo consultivo e di indirizzo politico per le scelte strategiche dell'area interna. L'assemblea dei sindaci avrà il compito di approvare la strategia territoriale di tutta l'area interna. Uno specifico regolamento interno approvato dal Consiglio dell'Unione e dai Comuni associati in convenzione ne disciplina il funzionamento.
2. L'assemblea dei sindaci è disciplinata da apposita convenzione ed è composta da tutti i Sindaci dei comuni facenti parte dell'area interna che hanno stipulato con l'Unione dei Comuni apposita convenzione ex art 30 del TUEL. Per il funzionamento e i diritti di voto all'interno dell'assemblea dei sindaci si rinvia all'apposita convenzione che stipuleranno i comuni dell'area interna.
3. L'assemblea dei sindaci può formulare proposte per l'elaborazione delle strategie di sviluppo, degli indirizzi programmatici da perseguire per il tramite delle Convenzioni e delle relative modalità di attuazione. Esprime il parere obbligatorio sulla proposta di strategia di sviluppo dell'area elaborata a valere sui fondi di coesione 2021/2027 dalle Regione Siciliana, cui all'art. 4, comma 4, nonché su ogni altro eventuale atto indicato dal regolamento interno di cui al comma 1.

L'assemblea dei sindaci ha la finalità di dare rappresentatività ai comuni dell'area interna non aderenti all'Unione per il periodo strettamente necessario al loro recesso dalle attuali Unioni a cui aderiscono.

Il parere obbligatorio di cui al comma 3 si esprime a maggioranza qualificata così come disciplinato dalla convenzione ex art 30 Tuel tra i 13 comuni aderenti all'area interna.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

Art. 12 - Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta. I componenti dei predetti organi esercitano la loro funzione a titolo gratuito.
2. Per il funzionamento degli organi di governo si applicano, per quanto non previsto nel presente statuto, le leggi regionali applicabili per i Comuni di pari fascia demografica.

Art. 13 - Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai consiglieri comunali eletti dai singoli Consigli dei Comuni aderenti all'Unione tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
2. Al fine di assicurare la rappresentanza di ogni Comune, il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di consiglieri proporzionale al numero di componenti del proprio consiglio comunale, nominati dal Sindaco, previa designazione da parte del rispettivo Consiglio Comunale. A parità di voti è designato il più giovane di età. Il numero dei consiglieri non può superare il limite previsto dall'art. 37 c. 1 del TUEL.

Il consiglio dell'Unione nell'ipotesi che tutti i comuni dell'area SNAI identificati all'art 1 aderiscano è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti (membri di diritto) e dai seguenti consiglieri distribuiti in base alla popolazione residente e nel rispetto della rappresentanza delle minoranze:

Ripartizione consiglieri					
Comune	Popolazione anno 2020	Percentuale sul totale	Membr o di diritto	maggioran za	minoranz a
Bronte	18.523	36,81%	1	6	3
Castiglione di Sicilia	3.063	6,09%	1	0	1
Francavilla di Sicilia	3.661	7,28%	1	0	1
Maletto	3.684	7,32%	1	0	1
Malvagna	659	1,31%	1	0	0
Maniace	3.663	7,28%	1	0	1
Moio Alcantara	681	1,35%	1	0	0
Motta Camastra	812	1,61%	1	0	0

Randazzo	10.579	21,03%	1	3	1
Roccella Valdemone	595	1,18%	1	0	0
San Teodoro	1312	2,61%	1	0	0
Cesarò	2191	4,35%	1	0	0
Santa Domenica Vittoria	891	1,77%	1	0	0
	50.314	100,00%	13	8	9

componenti consiglio art 37 tuel	30
-------------------------------------	----

Tabella 1

3. I componenti del Consiglio dell'Unione restano in carica sino alla scadenza del loro mandato di consiglieri, e comunque sino all'assunzione della carica presso l'Unione dei nuovi componenti.
4. Il Consiglio dell'Unione viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni volta che si procede alle elezioni amministrative in uno o più comuni aderenti; analogamente si procede all'integrazione del Consiglio dell'Unione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, nel caso in cui uno o più dei suoi componenti si dimetta o cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere comunale.
5. La presidenza del Consiglio dell'Unione è attribuita ad uno dei suoi componenti, eletto con la maggioranza* dei voti dei presenti espressi mediante votazione a scrutinio segreto. A parità di voti è designato il più anziano di età.. Con le stesse modalità viene eletto un Vice Presidente del Consiglio, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Entrambi restano in carica 24 mesi ed è rieleggibile una sola volta.
6. La prima riunione del Consiglio dell'Unione dopo la sua costituzione viene convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, successivamente dal Presidente uscente.
7. La seduta è validamente costituita quando sono presenti almeno 1/3 dei componenti che rappresentino la maggioranza della popolazione totale residente nel territorio dell'Unione. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali quando espressamente richieste dalla legge o dallo statuto.
8. il Consiglio delibera a maggioranza (50+1) in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, fatte salve diverse maggioranze strutturali quando espressamente richieste dalla legge o dallo statuto.
9. Nelle more che tutti i comuni aderiscano all'Unione e considerato che all'atto della costituzione del presente Statuto i comuni aderenti sono Bronte, Randazzo e Castiglione di Sicilia. **Il numero dei consiglieri è** fissato a 16 (sedici) e ripartito tra i primi comuni aderenti con metodo matematico

proporzionale alla popolazione residente. Applicando tale metodo la tabella di ripartizione dei consiglieri è la seguente:

Ripartizione percentuale dei consiglieri in virtù della popolazione					
Comune	Popolazione anno 2020	percentuale popolazione rispetto al totale	Consigliere di maggioranza	Consiglieri di minoranza	Totali consiglieri per comune
Bronte	18.523	57,59%	6	2	8
Castiglione di Sicilia	3.063	9,52%	1	1	2
Randazzo	10.579	32,89%	5	1	6
Totali	32.165	100,00%	12	4	16

Tabella 2

Con decorrenza dalla prima adesione trova applicazione la tabella 1, con conseguente rinnovo dei rappresentanti.

Art. 14 - Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.
2. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 90 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
3. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 2.
4. Gli atti di indirizzo inerenti alla programmazione e attuazione della Strategia Territoriale dell'Area Interna Etna – Nebrodi - Alcantara, stabilita con gli altri Comuni facenti parte dell'Area Interna Etna –

Nebrodi - Alcantara sono demandati esclusivamente agli organi della Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii al fine di garantire la piena rappresentatività del territorio dell'Area.

Art. 15 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 16- Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, si procede all'elezione di un nuovo consigliere.
5. Qualunque componente del Consiglio dell'Unione che, nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario, può essere revocato dallo stesso Consiglio comunale.

Art. 17 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta tra i Sindaci dei Comuni aderenti all'unione che abbiano presentato la propria candidatura. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore.
2. Il Presidente dura in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.
3. Il Presidente dura in carica 24 mesi e comunque sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione del successore. Il Presidente è rieleggibile una sola volta.
4. In caso di decadenza del Presidente si procede ai sensi del comma 1 entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento decadenziale.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art. 19 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto con le medesime regole previste per l'elezione del Presidente di cui all'art. 16 tra i componenti della giunta
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 20 – La Giunta.

1. La Giunta, è organo di impulso e di indirizzo, collabora col Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio dell'Unione. In particolare, esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; riferisce annualmente all'Assemblea sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.
3. La Giunta, in particolare:
 - approva lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di rendiconto della gestione;
 - approva gli schemi di regolamento;
 - approva il progetto di programma triennale di opere pubbliche;
 - approva i progetti preliminari e di massima decide in ordine alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi giurisdizionali e arbitrati e autorizza il Presidente a stare e a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi altra giurisdizione speciale decide in ordine ad eventuali transazioni decide in ordine a consulenze legali, a collaborazioni esterne non riservate al Presidente, determinandone il compenso e le condizioni

4. Rientra nelle competenze della Giunta l'adozione di tutti quegli atti ad essa riservati dal presente Statuto e/o dai regolamenti, nonché di quelli riservati alla stessa dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalla legislazione regionale.

5. La Giunta dell'Unione, in prima convocazione, è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione la Giunta è validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, sono redatte, a cura del segretario, dall'addetto all'ufficio dello stesso segretario e sono sottoscritte dal Presidente dell'Unione e dal segretario partecipante.

6. Gli atti di indirizzo inerenti alla programmazione e attuazione della Strategia Territoriale dell'Area interna Etna – Nebrodi - Alcantara, definita in convenzione ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con gli altri Comuni dell'Area Interna Nebrodi, sono demandati esclusivamente all'assemblea dei sindaci di cui all'art 11, al fine di garantire la piena rappresentatività del territorio dell'Area.

Art. 21 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni dell'Unione o loro delegati scelti fra gli Assessori in carica dei Comuni aderenti, in modo da garantire la rappresentanza delle aree geografiche sulle quali si estende l'Unione.

2. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o Assessore nel Comune di provenienza determina il venir meno della carica di componente della Giunta dell'Unione.

3. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 22 - Dimissioni e revoca della carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di componente della Giunta sono presentate al Presidente dell'Unione. Esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

2. Il Presidente provvede alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 23 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da due terzi dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, disciplinata dalle norme vigenti e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione; ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.; in caso di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione, la Giunta sarà presieduta dall'assessore più anziano fino a nuova nomina.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 24 – Partecipazione popolare.

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento.

Art. 25 – Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti è regolato secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 26 – Diritto di informazione.

1. Tutti gli atti deliberativi dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione a tutti gli effetti di Legge avviene, in fase di prima applicazione, e comunque sino alla costituzione di un apposito sito istituzionale dell'Unione stessa, mediante l'affissione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune ove è allocata la sede legale dell'Unione. La pubblicazione è altresì effettuata, a soli fini informativi e divulgativi, all'Albo pretorio e sui siti istituzionali dei singoli Comuni aderenti.

Art. 27 - Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

Art. 28 – Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.

Art. 29 – Rapporti con gli altri Enti

1. L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

Art. 30 – Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di economicità e di semplicità delle procedure.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31 - Principi generali

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell'interesse pubblico generale, nonché dei bisogni della comunità amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento delle funzioni assolute e di trasparenza dell'azione amministrativa.
3. L'organizzazione dell'Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato.
4. L'ordinamento degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
5. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti.
6. Al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione e attuazione della Strategia Territoriale dell'Area Interna Nebrodi, definita in sede di Convenzione ex art. 30 D.lgs.267/2000 con gli altri Comuni, l'Unione si avvale dell'apposito Ufficio Comune previsto e disciplinato dalla stessa.

Art. 32- Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico- amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.

2. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.
3. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 33 – Articolazione geografica delle aree amministrative

1. Gli uffici dell'Unione possono essere dislocati anche in luoghi diversi purché compresi nell'ambito del territorio dell'Area Interna Etna-Nebrodi-Alcantara.

Art. 34- Principi di collaborazione e partecipazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione e per quella dei Comuni.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. Il modello di organizzazione dell'Unione mediante avvalimento degli uffici comunali ovvero di altre strutture è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
5. L'Unione favorisce la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative. Le forme della partecipazione sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

Art. 35 - Segretario dell'Unione

Il Presidente dell'Unione si avvale del Segretario di un Comune facente parte della stessa Unione. Considerata la fascia di popolazione dell'area di comuni di cui all'art 1), il presidente dell'unione di comuni si avvale di un segretario di fascia B) idoneo a ricoprire l'incarico. La figura del segretario dell'Unione è individuata quindi nel segretario del comune più popoloso senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai segretari delle unioni di

comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento, sentito il parere favorevole della Giunta in ordine ai contenuti dell'incarico.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, sentita la giunta dell'Unione.

Il Segretario, nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del personale a disposizione dell'Unione

TITOLO VI - FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 36 - Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Alle spese per il funzionamento dell'Unione partecipano i comuni aderenti con quote annuali in base alla popolazione di ogni comune aderente da determinarsi entro il 31 dicembre dell'anno finanziario precedente.

Art. 37 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. L'attività economica-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 38 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 39 - Revisione economica e finanziaria

1. Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

Art. 40- Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.
2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 - Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 42 - Fondo Spese Annuale

1. Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno in corso. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale e regionale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.
2. Il Servizio di tesoreria dell'Unione, fino all'affidamento da parte dell'Unione è svolto dal servizio di tesoreria del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 43 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.

2. In caso residuino conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.

Art. 44 – Adesione all'Unione dei comuni dell'area Interna

1. L'adesione dei comuni dell'area interna c.d. "associati all'unione ai sensi dell'art 30 del Tuel" all'Unione dei Comuni denominata Etna-Nebrodi-Alcantara, decorre dalla data di perfezionamento del recesso dalla attuale Unione di appartenenza, o dalla data del relativo scioglimento. Fino a quella data, il comune conferisce all'Unione le funzioni di cui all'allegato "A" mediante convenzione, nella quale sono regolati anche i rapporti finanziari tra lo stesso Comune e l'Unione. Dalla medesima data scatta il diritto di entrare nell'Unione Etna-Nebrodi-Alcantara, previa deliberazione del proprio consiglio comunale. Nelle more della predetta nomina, il Consiglio e la Giunta dell'Unione sono comunque validamente costituiti con la presenza dei soli rappresentanti dei comuni aderenti.
2. Nelle more del perfezionamento dell'adesione la proposta di strategia d'Area sarà sottoposta alla preventiva approvazione dell'assemblea dei sindaci di cui all'art 11.
3. L'adesione di tutti i comuni dell'area interna all'Unione Etna-Nebrodi-Alcantara dovrà comunque perfezionarsi entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della Strategia d'Area da parte degli organismi regionali e nazionali competenti. Quest'ultimo termine è prorogabile una sola volta per 12 mesi nel caso in cui i comuni in convenzione non abbiano ancora sciolto l'unione a cui aderiscono o non hanno effettuato il recesso.

Art. 45 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia di ordinamento degli Enti locali.
2. Copia dell'Atto costitutivo dell'Unione e del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo dei Comuni partecipanti all'Unione e dell'Unione e inviati al Ministero dell'Interno ed all'ANCI.

ALLEGATO A: funzioni e servizi conferiti all'Unione

A. Funzioni e servizi ad adesione obbligatoria da parte di tutti i Comuni che aderiscono all'Unione

1. Definizione dell'Ufficio Unico Territoriale per la programmazione della strategia d'area, per la selezione delle operazioni, per la progettazione e realizzazione di interventi coerenti con le politiche di coesione 2021/2027 delle Regione Siciliana afferenti a due macro-aree di intervento: diritti di cittadinanza (sanità, istruzione, mobilità e reti digitali); Sviluppo locale/mercato (Tutela del territorio e delle comunità locali; Risorse naturali e culturali, turismo/rigenerazione urbana; Sistema agroalimentare aiuti alle imprese di filiera, Saper fare ed artigianato; Energie rinnovabili ed efficientamento energetico.
2. Centrale Unica di Committenza che, in accordo con le normative nazionali cogenti, utilizzi lo strumento del Green Public Procurement (GPP) per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ambientali minimi previsti dal Piano d'Azione Nazionale sul GPP con aggiunti i compiti di acquisizione dei servizi di: telefonia, connettività, energia, calore, polizze RC, funzioni ICT connesse alle funzioni associate, comprendenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche e di applicativi software;
3. Organizzazione e gestione dei servizi e delle infrastrutture scolastiche necessarie all'attuazione di quanto contenuto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa Territoriale.
Elaborazione coordinata dei Capitoli per la gestione delle mense scolastiche;
4. Programmazione e coordinamento delle politiche giovanili, sport e tempo libero rientranti nella Strategia d'Area;
5. Programmazione e coordinamento dello sviluppo e della valorizzazione del turismo;
6. Programmazione e coordinamento territoriale degli eventi culturali;
7. Pianificazione del sistema di trasporto pubblico locale;
8. Gestione della rete dei servizi sociosanitari programmati nell'ambito della Strategia d'Area;
9. Formazione del personale dipendente;
10. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
11. Energia e diversificazione delle fonti energetiche;
12. Comunicazione istituzionale.

B. Funzioni e servizi ad adesione facoltativa.

1. Protezione civile;
2. Polizia municipale;